

**FONDAZIONE CESARE PAVESE**

PIAZZA CONFRATERNITA N. 1  
12058 SANTO STEFANO BELBO (CN)

Telefono 0141840894

Partita IVA 03007420049

Gentile  
**BUSSI DANIELA**  
VIA CASTAGNA BASSA 5  
14052 CALOSSO (AT)

SANTO STEFANO BELBO, 30 Dicembre 2021

**Lettera di assunzione a tempo parziale e determinato senza obbligo di causale**

Facendo seguito ai colloqui intercorsi le confermiamo la sua assunzione alle nostre dipendenze, a far data dal 1/01/2022 in qualità di **IMPIEGATA AMMINISTRATIVA**

le sarà attribuito il 6 LIVELLO del CCNL COMMERCIO IMPIEGATI/OPERAI.

L'orario di lavoro previsto sarà il seguente:

Lunedì		Martedì	
Mercoledì	9.00 - 12.30   14.00 - 18.00	Giovedì	9.00 - 12.00
Venerdì	9.00 - 12.30   14.00 - 18.00	Sabato	9.00 - 12.30   14.00 - 18.00
Domenica			

per un totale di 24 ore / settimanai.

La sua sede di lavoro sarà in PIAZZA CONFRATERNITA N. 1 - 12058 SANTO STEFANO BELBO (CN).

Le comunichiamo che il trattamento economico che le verrà erogato è quello stabilito dal CCNL sopraindicato

Il trattamento economico che le verrà corrisposto, nonché gli istituti contrattuali, saranno riproporzionati in base all'orario di lavoro svolto.

L'assunzione s'intende a tempo determinato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modificazioni. Il contratto non richiede la specificazione della causale dell'assunzione, così come previsto dall'art. 19 c.1 D.Lgs. n. 81/2015.

La costituzione del rapporto è subordinata al favorevole esito di un periodo di prova della durata di **45 (QUARANTACINQUE) GIORNI DI LAVORO EFFETTIVO**

Durante tale periodo resta salva la sua e la nostra facoltà di recesso in qualunque momento, senza bisogno di alcun preavviso e/o la corresponsione di un'indennità sostitutiva.

La informiamo che abbiamo iscritto il suo nominativo nel Libro Unico del Lavoro, di cui all'art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112; inoltre, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 40, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, le consegniamo copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Per tutte le clausole non espressamente indicate nella presente scrittura, si farà riferimento alla normativa di legge e al CCNL applicato.

Le ricordiamo che dovrà attenersi ai regolamenti, alle disposizioni interne dell'azienda, che s'intendono da lei conosciuti ed accettati, qualora non abbia avanzato eccezioni per iscritto entro la scadenza del periodo di prova.

Il datore di lavoro ha la facoltà di chiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari e straordinarie rispetto a quelle concordate con il lavoratore, in osservanza della disciplina contrattuale e per quanto non regolamentato secondo il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

#### **Informativa sul diritto di precedenza**


Come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, l'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi comporta l'acquisizione di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi con riferimento alle stesse mansioni espletate in esecuzione del rapporto a termine (fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Il diritto di precedenza è esercitabile manifestando la propria volontà entro 6 mesi dalla data di cessazione e il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Sono previste alcune particolarità sul diritto di precedenza nei seguenti casi:

- **Lavoratrici madri:** il congedo obbligatorio di maternità fruito nell'esecuzione di un contratto a termine presso l'azienda concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile per conseguire il diritto di precedenza (6 mesi). Alle stesse lavoratrici è riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi dalla scadenza del contratto, con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine.
- **Contratto a termine per svolgere attività stagionali:** il diritto di precedenza spetta rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le stesse attività stagionali e il lavoratore può esprimere al datore di lavoro, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, la sua volontà di esercitarlo. In caso di attività stagionali, la norma non prevede alcun requisito minimo di durata del rapporto a termine perché il diritto di precedenza possa sorgere.

Pregandola di restituirci copia della presente firmata per accettazione, porgiamo distinti saluti.

  
**FONDAZIONE CESARE PAVESE**  
(Timbro e Firma)  
Via Condottieri 1 - 12050 Santo Stefano Belbo (CN)  
P. IVA 03007420049

Per accettazione:

